

IN QUESTA EDIZIONE



1. La maggiorazione del 30% della deduzione degli ammortamenti e la maggiorazione del 150% della deduzione degli ammortamenti per beni ad alto contenuto tecnologico
2. Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili e gli interventi di risparmio energetico
3. Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le società e per gli imprenditori individuali
4. Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per i professionisti
5. Il trattamento fiscale delle cene di natale
6. Il trattamento fiscale dei buoni acquisto

1

La maggiorazione del 30% della deduzione degli ammortamenti e la maggiorazione del 150% della deduzione degli ammortamenti per beni ad alto contenuto tecnologico

Per soggetti IVA

La possibilità di aumentare fiscalmente del 30% (ante 2018 era ancora il 40%) le quote di ammortamento e i canoni di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti in beni materiali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa, è applicabile con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, ovvero alle consegne dei beni sino al 30 giugno 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2019 in caso di iper-ammortamento su beni 4.0), a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% (acconti fatturati con una semplice fattura di acconto). Per prudenza si consiglia pertanto tale modus-operandi per assicurarsi tale agevolazione!

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo esclusivamente strumentale all'attività d'impresa (in pratica sono esclusi le autovetture a deduzione limitata e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti).

Come disposto già in passato, l'agevolazione in questione prevede la possibilità di aumentare la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 30% limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi, la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, con esclusione dei fabbricati e delle costruzioni e dei beni compresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
			Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
			Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

L'agevolazione in questione si riflette in una deduzione, ai soli fini fiscali, delle quote di ammortamento deducibili o dei canoni di locazione finanziaria. Per i beni acquisiti in

proprietà, quindi, la norma non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico; pertanto la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell'impresa, ma si rende concreto con una variazione in diminuzione nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO.

Per i beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico (atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 – inclusi nell'allegato A dell'allora Legge Finanziaria 2017), è riconosciuto il beneficio fiscale consistente nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare fiscalmente un valore pari al 250% del costo di acquisto. I beni che sono ad alto contenuto tecnologico sono quelli inclusi nell'allegato B dell'allora Legge Finanziaria 2017. Gli allegati A alla allora Legge Finanziaria 2017 li potete trovare al seguente indirizzo Internet:

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf

Ai fini della maggiorazione del costo dei beni materiali (maggiorazione del 150%) e immateriali (maggiorazione del 30%), l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (in pratica, il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell'impresa).

Anche se si attende con ragionevole certezza la proroga di tali agevolazioni per l'intero anno 2019, un investimento effettuato ancora nel 2018 comporterà comunque l'anticipo dell'inizio del periodo di ammortamento aggiuntivo, ossia già al 2018!

2

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili gli interventi di risparmio energetico

Per privati

Le ristrutturazioni edilizie con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

Di seguito riportiamo sommariamente le questioni più importanti di tale agevolazione fiscale – a favore delle persone fisiche e delle società di persone –, siccome i dettagli di tale agevolazione abbiamo già trattato più volte nelle nostre precedenti circolari; comunque nel caso che abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e informazioni e ai fini di poter

programmare al meglio eventuali interventi di fine anno, Vi chiediamo gentilmente di voler chiamare il nostro consulente di riferimento:

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
Per le singole unità immobiliari residenziali: interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Per le parti comuni di edifici residenziali (condomini): Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti, cablatura edifici, ecc.	Dal 26/06/2012 fino al 31/12/2018 = € 96.000,00; Dall'01/01/2019 = € 48.000,00.	Dal 26/06/2012 fino al 31/12/2018 = 50% (al massimo allora € 48.000,00); Dall'01/01/2019 = 36% (al massimo allora € 12.000,00).

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione Le potete trovare in Internet al seguente indirizzo

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida+Ristrutturazioni+edilizie+2018.pdf>

Anche se è probabile che tale agevolazione - con le soglie vigenti nel 2018 - sarà prorogata anche per il 2019, una spesa pagata ancora nel 2018 comporterà l'inizio della detrazione del corrispondente credito d'imposta già nel 2018 e con le percentuali di detrazione certe attualmente in vigore!

L'acquisto di immobili ristrutturati e la conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

L'art. 16-bis, comma 3, TUIR, prevede una specifica detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.

Pertanto l'acquirente o assegnatario di un'unità immobiliare ha – fino al 31/12/2018 – la possibilità, di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000 (al massimo allora € 48.000,00); la base di riferimento per la determinazione della detrazione è costituita dal 25% del prezzo desumibile dall'atto di trasferimento. Dall'01/01/2019 la detrazione sarà molto probabilmente applicabile con l'aliquota del 36% e fino a un tetto massimo di spesa di 48.000 euro.

Anche se è probabile che tale agevolazione – con le soglie vigenti nel 2018 – sarà prorogata anche per il 2019, una spesa sostenuta ancora nel 2018 comporterà l'inizio della detrazione del corrispondente credito d'imposta già nel 2018!

L'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con conseguente detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo

A differenza del passato, nel 2018 tale agevolazione trova applicazione solamente se l'intervento di ristrutturazione edilizia sulla relativa unità abitativa è iniziato a partire dal primo gennaio 2017!

Oggetto dell'agevolazione	Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione	Misura della detrazione (dall'imposta lorda)
L'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (es. frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che la ristrutturazione sia iniziata nel 2017.	Dal 06/06/2013 fino al 31/12/2018 = € 10.000,00 (le spese di cui alla presente misura sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni IRPEF).	Dal 06/06/2013 fino al 31/12/2018 = 50% (al massimo allora € 5.000,00).

Anche se è probabile che tale agevolazione – con le soglie vigenti nel 2018 – sarà prorogata anche per il 2019; una spesa sostenuta ancora nel 2018 comporterà l'inizio della detrazione del corrispondente credito d'imposta già nel 2018!

Gli interventi per il risparmio energetico con la conseguente detrazione IRPEF/IRES in dieci rate annuali di pari importo

Si fa presente che quest'agevolazione può essere applicata non solo dalle persone fisiche e le società di persone, ma anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti IRES. L'agevolazione consiste nella detrazione, in dieci ratei di pari importo, del 65%/50% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici, entro certi limiti di importo.

Un riassunto delle principali regole applicative relative a quest'agevolazione Le potete trovare in Internet al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf

Ricordiamo che per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, vige l'obbligo di inviare una comunicazione all'Ufficio ENEA (entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori/collauda). Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'01/01 e il 21/11/2018, il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018 (pertanto il termine ultimo sarà il 19/02/2019).

Allo stato attuale sembra probabile che tale agevolazione - con le soglie vigenti nel 2018 - sarà prorogata anche per il 2019.

3 Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per le società e per gli imprenditori individuali

Per soggetti IVA

Nell'esaminare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini IVA e delle imposte dirette è necessario distinguere a seconda che:

- I beni siano o meno oggetto dell'attività esercitata;
- Il destinatario sia un cliente oppure un dipendente.

A) Consideriamo per primo, il caso dei beni non oggetto della propria attività esercitata, nei casi in cui il destinatario dei beni sia un cliente oppure un dipendente

In questa casistica bisogna allora distinguere tra:

- Omaggi a clienti, e
- Omaggi a propri dipendenti.

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi a clienti

Per quanto riguarda l'acquisto di beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'ambito della propria attività esercitata, finalizzato alla cessione gratuita a terzi (clienti, dipendenti dei propri clienti, ecc.), l'IVA relativa è detraibile per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a Euro 50,00 (al netto dell'IVA).

Nel caso dell'acquisto di confezioni di beni si deve considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti della stessa; di conseguenza se viene acquistato un cesto regalo di costo superiore a Euro Euro 50,00, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tali limiti, l'Iva riferita a tale acquisto è indetraibile.

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi destinati ai dipendenti

In questo caso l'Iva sull'acquisto degli omaggi, indipendentemente dall'ammontare del costo unitario del bene è sempre indetraibile.

Trattamento ai fini IVA della cessione gratuita degli omaggi a clienti

La cessione gratuita di beni non rientranti nell'ambito della propria attività è esclusa da IVA e pertanto all'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Tuttavia è opportuna l'emissione di un ddt (indicando la causale "omaggio") allo scopo di identificare il destinatario e provare l'inerenza della spesa con l'attività aziendale. Chiaramente rimangono valide le indetraibilità a monte – nel caso di beni superiori ad € Euro 50,00 unitari – già illustrate sopra.

Trattamento ai fini IVA della cessione gratuita degli omaggi ai propri dipendenti

Considerando che in sede di acquisto degli omaggi destinati ai propri dipendenti, non si può detrarre l'IVA, la successiva cessione gratuita dei medesimi è comunque esclusa da IVA, con la conseguenza che anche in questo caso non si deve emettere alcun documento fiscale.

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) dell'acquisto degli omaggi destinati a clienti

Le spese sostenute per l'acquisto di beni destinati a omaggio risultano deducibili nei limiti di seguito indicati:

- interamente, se di valore unitario non superiore a Euro 50,00 (inclusa l'IVA);
- se di valore unitario superiore a Euro 50,00, rientreranno nella nuova definizione delle spese di rappresentanza, le quali sono deducibili entro i seguenti importi massimi, i quali risultano dall'applicazione delle percentuali ai ricavi/proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa:

Ricavi/proventi dalla gestione caratteristica*	Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili
Fino a € 10 milioni	1,5%
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni	0,6%
Per la parte eccedente € 50 milioni	0,4%

**I ricavi e proventi della gestione caratteristica sono quelli indicati nelle voci A1 e A5 del Conto Economico*

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) delle spese relative all'acquisto degli omaggi destinati ai propri dipendenti

Il costo dei beni destinati a omaggio ai propri dipendenti è interamente deducibile dal reddito d'impresa. Per il dipendente tali omaggi non faranno scattare alcuna tassazione fiscale e previdenziale (fringe-benefit), se l'importo di tutti gli omaggi e le erogazioni di beni/servizi in natura avvenute nell'anno, non superano – in capo al singolo dipendente – l'importo complessivo annuo di € 258,23 (si specifica che erogazioni in denaro ed equiparati devono invece essere tassate da parte del dipendente).

Di seguito riportiamo il riepilogo in forma tabellare di quanto prima esposto:

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		detrazione Iva acquisti	cessione gratuita	deducibilità della spesa
A clienti	costo unitario non superiore € 50,00 (al netto dell'IVA)	SI (anche alimenti e bevande)	esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	per intero nell'esercizio
	costo unitario superiore € 50,00 (incluso IVA)	NO	esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	fino a capienza dell'ammontare massimo deducibile per le spese di rappresentanza
A dipendenti		NO (neanche per alimenti e bevande)	esclusa da IVA (ex art. 2, secondo co., DPR 633/72)	per intero nell'esercizio*

**attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente*

B) Consideriamo il secondo caso dei beni, oggetto della propria attività, nei casi in cui il destinatario dei beni sia un cliente oppure un dipendente

Trattamento ai fini IVA dell'acquisto degli omaggi destinati a clienti oppure ai propri dipendenti

In questi casi l'impresa detrae l'IVA sull'acquisto degli omaggi destinati ai clienti, oppure ai propri dipendenti e deve assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. Si fa presente che la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e che la rivalsa dell'IVA sul cliente oppure sul dipendente destinatario dell'omaggio non è obbligatoria. La maggior parte delle volte, infatti, l'IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questo un costo indeducibile. L'impresa, in alternativa, può:

- emettere una fattura con applicazione dell'IVA, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di "omaggio senza rivalsa dell'IVA ai sensi dell'art. 18, DPR 633/72";
- tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

L'emissione del ddt è necessaria, salvo che si utilizzi le fatture accompagnatorie

Ferma restando, comunque, la possibilità che l'impresa possa scegliere di non detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto dei beni oggetto della propria attività e destinati a essere ceduti come omaggio, al fine di poter considerare esclusa da IVA la successiva cessione gratuita.

Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) delle spese relative all'acquisto degli omaggi a clienti

La deducibilità delle spese relative all'acquisto dei beni oggetto della propria attività e destinati ad essere ceduti come omaggio a clienti oppure ai propri dipendenti, segue le regole già esposte sotto il corrispondente precedente punto A).

Di seguito riportiamo il riepilogo in forma tabellare di quanto prima esposto:

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Tipo di omaggio	IVA		IRPEF/IRES	
	detrazione Iva acquisti	cessione gratuita	deducibilità della spesa	
A clienti	SI	Imponibile IVA	costo unitario non superiore € 50,00 (al netto dell'Iva)	per intero nell'esercizio
			costo unitario superiore a € 50,00 (al netto dell'IVA)	fino a capienza dell'ammontare massimo deducibile per le spese di rappresentanza
A dipendenti			per intero nell'esercizio*	

* attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente

4

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi per i professionisti

Per soggetti IVA

Per i soggetti percipienti reddito derivante dal lavoro autonomo consigliamo di non detrarsi l'IVA all'atto dell'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio – visto che è alquanto improbabile che si trattino di beni oggetto della propria attività - al fine di poter considerare in ogni caso esclusa da IVA la successiva cessione gratuita e di conseguenza di non dover emettere nessun documento fiscale (fattura, ricevuta) in sede di cessione gratuita dei medesimi beni a clienti/dipendenti.

La particolarità per i liberi professionisti ai fini delle imposte dirette (IRPEF) è che le spese relative all'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio a clienti sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, fino a capienza di detto limite; mentre, nel caso delle spese relative all'acquisto dei beni destinati ad essere ceduti come omaggio ai propri dipendenti, vale che queste siano deducibili interamente dal reddito derivante dal lavoro autonomo. Per il dipendente tali omaggi non faranno scattare alcuna tassazione fiscale e previdenziale (fringe-benefit) se l'importo di tutti gli omaggi e le erogazioni di beni/servizi in natura avvenute nell'anno non superano – in capo al singolo dipendente – l'importo complessivo annuo di € 258,23 (si specifica che erogazioni in denaro ed equiparati come per esempio buoni d'acquisto devono invece essere tassate da parte del dipendente).

Per il resto il trattamento fiscale rimane uguale a quello illustrato per le imprese.

5 Il trattamento fiscale delle cene di natale

Per soggetti IVA

Questa fattispecie costituisce una prestazione di servizi gratuita – nella forma della somministrazione di alimenti e bevande.

La cena di Natale organizzata esclusivamente per i propri dipendenti non costituisce spesa di rappresentanza, ma una liberalità a favore dei propri dipendenti, ed è assoggettata al seguente trattamento:

Trattamento fiscale	
IVA	Indetraibile, in quanto il costo non può essere considerato inerente alla propria attività.
IRPEF/IRES	La deducibilità del costo è limitato al: <ul style="list-style-type: none">– 75% della spesa sostenuta;– 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 100, co. 1, TUIR.

**attenzione ai risvolti come fringe-benefit in capo al dipendente (nel senso che concorre a formare l'importo complessivo annuo esente da tassazione in capo al dipendente di € 258,23)*

La cena di Natale organizzata anche con la partecipazioni di soggetti terzi costituisce invece spesa di rappresentanza, ed è assoggettata al seguente trattamento:

Trattamento fiscale	
IVA	Indetraibile
IRPEF/IRES	La deducibilità del costo è limitato al: - 75% della spesa sostenuta, nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno, pari a 1,5% - 0,6% - 0,4% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica.

6 Il trattamento fiscale dei buoni acquisto

Per soggetti IVA

Il trattamento fiscale dei buoni acquisto utilizzabili in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati (in questa casistica rientrano anche le c.d. "smart box") può essere riassunto come segue:

Ai fini IVA i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono essere intesi quali titoli rappresentativi di merce, ma come semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 del Codice Civile. Di conseguenza la circolazione del buono/voucher non assume rilevanza ai fini IVA e pertanto sono da considerare fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; in base alla predetta disposizione non costituiscono cessioni di beni le cessioni aventi ad oggetto denaro/crediti in denaro. Tale trattamento, per espresso chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 22.2.2011, n. 21/E) trova applicazione anche ai buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali.

Ai fini della detrazione del costo ai fini IRPEF/IRES vale quanto già sopra indicato a riguardo dei beni non oggetto della propria attività.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network